

Avv. Angela ZAGARIA**Via Lorenzo Bonomo, 51****76123 -Andria (BT)**

Pec:angela.zagaria01@pec.ordineavvocatitrani.it

e-mail: avv.angelazagaria@gmail.com

Cell: 320.1108824

avv. Veronica DI PALMA**Via La Specchia n.36****76123-Andria (BT)**

Pec:veronica.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it

e-mail: veronicadipalma-87@libero.it

cell. 328.1764715

TRIBUNALE DI TRANI, SEZ. FALLIMENTARE**RICORSO EX ART. 67 D. LGS. 14/2019 E SS. MM. E D. LGS. 83/2023****Con applicazione misura protettiva nell'ambito delle procedure esecutive mobiliare n.****593/2023 e n.602/2023 RG Es. mob. pendenti innanzi al Tribunale di Trani**

PER: il sig. **RIFLETTORE NICOLA (C.F. RFLNCL88P13A285G)**, nato ad Andria il 13.09.1988 ed ivi residente alla Via Po n.37, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti **Angela ZAGARIA (C.F.ZGRNGL88P58A285A)** e **Veronica DI PALMA (C.F. DPLVNC87C52A285G)**, entrambe del Foro di Trani, in virtù di procura rilasciata in allegato al presente atto, domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Di Palma sito in Andria alla Via La Specchia n.36, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/08 al seguente indirizzo pec:

angela.zagaria01@pec.ordineavvocatitrani.it , veronica.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it

PREMESSO CHE

1. In data 27 dicembre 2023 il sig. Riflettore, per il tramite dei sottoscritti procuratori depositava istanza all'O.C.C. di Trani per la nomina del Gestore della Crisi da sovraindebitamento;
2. infatti, con apposita proposta sottoscritta in data 27.12.2023, l'odierno istante, rappresentando analiticamente la composizione del nucleo familiare, l'indicazione delle spese occorrenti per il mantenimento della famiglia, la consistenza e la composizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, la situazione debitoria complessiva con l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere obbligazioni, richiedeva l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 67 e ss. del D. Lgs. 14/2019 e s.mm e ii.,



mettendo a disposizione l'importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per 12 mensilità per la durata di anni 10 e, dunque mettendo a disposizione la complessiva somma di Euro 30.000,00 (trentamilaeuro/00) con conseguente sospensione delle due procedure esecutive mobiliari pendenti presso il Tribunale di Trani, recanti R.G. n.593/2023 e 602/2023, le cui udienze di assegnazione sono state calendarizzate per la data 20 e 22 marzo 2024; il tutto da distribuirsi secondo le modalità e le percentuali specificate, tenendo conto della natura dei crediti (**doc.3 degli allegati del Gestore**);

3. In data 12 gennaio 2024 l'O.C.C. di Trani nominava quale Gestore della Crisi l'Avv. Gianfranco Coppolecchia, il quale accettava l'incarico conferito.
4. nelle more, a seguito alle note di precisazioni dei crediti pervenute al Gestore ed inserendo, altresì, i presunti costi della procedura unitamente al compenso dell'OCC di Trani, la debitoria del sig. Riflettore subiva un sensibile aumento;
5. pertanto, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, veniva modificata ed inoltrata al Gestore in data 11.02.2024;
6. in data 12.02.2024, il Gestore della Crisi trasmetteva relazione particolareggiata completa di allegati all'OCC di Trani, la quale ratificava l'operato del Gestore;
7. ebbene, con la suddetta relazione, il Gestore della Crisi avv. Gianfranco Coppolecchia dopo aver indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'indicazione delle ragioni dell'incapacità del debitrice di adempiere alle obbligazioni assunte; l'inesistenza di atti dispositivi del patrimonio, l'inesistenza di atti in frode ai creditori; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'indicazione dei costi della procedura concludevano asserendo che "A conclusione della presente relazione e delle considerazioni sopraesposte, il sottoscritto, dato atto che:- è stata esaminata la proposta e che la stessa può ritenersi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e coerente con la ratio normativa; - sono state consultate le banche dati ritenute rilevanti al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite e sono state richieste precisazioni dei crediti; - i controlli e le verifiche eseguiti sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai suoi legali consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione fornita; - l'elenco dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro delle poste attive che compongono il patrimonio del



sovraindebitato; - è consentito di individuare l'ammontare dei crediti e le eventuali cause legittime di prelazione; - non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano; Tanto precisato, si esprime giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, nonché sulla fattibilità del piano. **(All. 3).**

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

1. Attività del ricorrente

Allo stato il sig. Riflettore Nicola svolge l'attività di operaio di 1A livello con mansione di operaio alle dipendenze della E.R.A. Ecologia Riciclo Ambiente – Group s.r.l., con sede in Andria (76123) alla Via Trani Km 2,00, percependo attualmente uno stipendio medio mensile di Euro 1.400/1.500 circa, gravata da una cessione del quinto dello stipendio ovvero da trattenute per pignoramenti presso terzi attivati dai creditori per circa €310,00 mensili.

Si precisa, altresì, che il sig. Riflettore è percettore nella misura del 50% dell'importo dell'assegno unico universale riconosciuto in favore della minore Giorgia della somma complessiva pari ad €220,00 (€110,00 di sua spettanza).

Dalla dichiarazione dei redditi emerge che il reddito imponibile lordo del solo istante è pari a:

- 730/2023 = Euro 19.110,00
- 730/2022 = Euro 9.960,00
- 730/2019 = Euro 9.915,00

Si precisa che il sig. Riflettore per gli anni di imposta 2020 (730/2021) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi in quanto inoccupato.

2. Nucleo familiare

Il nucleo familiare del proponente attualmente è composto, dallo stesso unitamente dalla moglie sig.ra Cinzia Porro (C.F: PRRCNZ98P56A285X) nata ad Andria il 16.09.1998 con la quale ha contratto matrimonio il 10/09/2021 a ANDRIA (BT)- Atto N. 296 parte II serie A volume 1 - anno 2021 optando per il regime della separazione dei beni.



La sig.ra Porro svolge la mansione di addetta alle pulizie con contratto a tempo indeterminato presso lo Studio Radiologico "Dr. F. Ricciardi s.r.l." sito in Andria alla via Vittoria n.83/76 percependo uno stipendio mensile di circa €900,00.

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, è stato evidenziato (confermato anche nella relazione redatta a firma dell'avv. Coppolecchia –Gestore nominato) che le spese mensili occorrenti per il sostentamento familiare sono complessivamente pari ad € 1.700 circa. A contribuire alle spese del nucleo familiare (spese di locazione, condominio, bollette, spese vitto, abbigliamento, igiene casa) vi è anche la moglie Cinzia Porro, dotata di un autonomo reddito in quanto lavoratrice dipendente.

Considerato che il Sig. Riflettore è titolare di busta paga mensile pari a circa € 1.400/1.500 netti - su cui attualmente grava trattenuta del quinto mensile pari a circa € 300,00 per atti di pignoramento notificati- e che la coniuge è titolare di uno stipendio netto mensile di € 900,00, la proposta di piano (come si vedrà, pari ad € 250/mese) può ritenersi sostenibile e compatibile con le spese mensili del nucleo familiare, come visto pari a circa € 1.700,00, anche salvaguardando un minimo margine per eventuali allargamento del nucleo familiare e/o spese impreviste al fine di prevenire future difficoltà e/o inadempimenti nell'esecuzione del piano stesso.

Si badi, tuttavia, che la presente proposta riguarda solo ed esclusivamente la debitoria del Sig. Nicola Riflettore e che la moglie Cinzia Porro è totalmente estranea all'esposizione debitoria del marito, in quanto contratta tutta in data antecedente al loro matrimonio.

Si precisa, tuttavia, che l'odierno ricorrente è padre di una bambina, Riflettore Giorgia (C.F. RFLGRG11S45A285P) nata ad Andria il 05.11.2011 ed ivi residente alla via Spartaco n.74. avuta da una precedente relazione di fatto con la sig.ra Tortora Mariangela, madre della minore, la quale la maggior parte delle volte è ubicata anche presso la residenza paterna. In ragione di quanto, i rapporti con la minore sono stati regolamentati dal Tribunale per i Minori di Bari i quali seppur abbiano previsto l'affidamento condiviso della piccola ad entrambi i genitori, la stessa è collocata prevalentemente presso la residenza materna e il sig. Riflettore versa mensilmente in favore della minore una somma pari ad €300,00 a titolo di mantenimento.

3. Le spese necessarie per vivere

Il proponente unitamente alla moglie vive all'interno di un'immobile condotto in locazione sito in Andria alla via Po n.37 giusto contratto di locazione sottoscritto registrato presso



l'Agenzia delle Entrate di Barletta in data 02.11.2021 al n.004282-serie 3T della durata di anni quattro (01.11.2021-31.10.2025).

Il canone annuale della locazione è pari ad €3.000, corrispondente al canone mensile di €250,00.

Si precisa, tuttavia, che in considerazione dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore da parte del sig. Riflettore (non sussiste dunque la "ristrutturazione familiare") tutte le spese occorrenti per la vita quotidiana saranno divise esattamente al 50% tra il sig. Riflettore e la sig.ra Porro, in considerazione della capacità lavorativa della moglie, estranea però alla debitoria del marito.

Le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana, dalle quali sono escluse le spese straordinarie e dunque imprevedibili, sono quantificate come segue:

SPESE PER IL SOSTENTAMENTO FAMILIARE:



TIPOLOGIA	ANNUALE	MENSILE
Contratto di locazione	€ 1.500,00	€125,00
Mantenimento in favore della minore Giulia	€ 3.600,00	€300,00
Consumo acqua condominio (50% di €335)	€ 167,50	€14,00
Bollette (acqua, luce, gas casa -50% di € 600)	€ 300,00 circa	€ 25,00
Spese telefoniche – ADSL	€ 240,00 circa	€ 20,00
Assicurazione veicolo	€ 600,00	€ 50,00
Bollo veicolo	€ 227,04	€ 18,92
TARI (50% di €250,00)	€ 125,00	€21,00
Spese mediche – farmaceutiche – sanitarie	€ 600,00	€50,00
Spese per vitto, abbigliamento, igiene casa (rapportato ad una persona)-Si è tenuto conto anche delle spese straordinaria della minore di cui il papà si fa carico.	€ 5.100,00	€ 425,00
Totale	€ 12.600,00	€ 1.050 circa

4. Patrimonio

Allo stato il sig. Riflettore non è proprietario di alcun bene immobile invece è contitolare il papà sig. Riflettore Riccardo dell'autovettura Fiat Bravo 1.9 MJT targato DK855HZ immatricolata nel 2007 e dunque di valore irrisorio, in uso esclusivo del proponente.

5. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni

Il ricorrente non hanno posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni.



6. Il passivo e la situazione debitoria complessiva dell'istante

Creditori	Natura	Caratteristiche	Debito Residuo
KRUK INVESTIMENTI S.R.L. Cessionaria di Deutsche Bank s.p.a. (prestito personale per acquisto auto)	CHIROGRAFO	- atto di pignoramento c/o terzi notificato in data 25.05.2023 – PROC. N.602/2023 R.G. Es.Mob. Tribunale di Trani-udienza di assegn.22.03.2024	€ 16.190,67
IFIS NPL INVESTING S.P.A.	CHIROGRAFO	- atto di pignoramento c/o terzi notificato in data 16.03.2023 – PROC. N.593/2023 R.G. Es.Mob. Tribunale di Trani-udienza di assegn.20.03.2024 - da decreto ingiuntivo n.1620/2021 notificato al debitore in data 20.10.2021 per un importo di € 5.633,91.	€ 36.454,06



DOLOMITI SPE S.R.L. cessionaria di Compass s.p.a.	CHIROGRAFO	- atto di pignoramento c/o terzi notificato in data 20.09.2023 – PROC. N._____ R.G. Es.Mob. Tribunale di Trani- udienza di assegn. Da citaz. 30.01.2024	€ 6.248,08
REGIONE PUGLIA	PRIVILEGIATO	-mancato pagamento tassa automobilistica agosto 22-sett.23	€ 238,66
COMUNE DI ANDRIA		Nessun riscontro, nonostante la richiesta del 10.05.2023	_____
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	CHIROGRAFARIO E PRIVILEGIATO		€ 250,57 CHIROG. € 613,97 PRIV.
TOTALE DEBITORIA			€59.996,01
Spese della presente procedura			
OCC di Trani	PREDEDUZIONE		€ 3.366,00 comprensivo di oneri ed accessori
Advisor	PRIVILEGIATO EX art.2751 bis n.2 c.c.		€ 5.202,60 comprensivo di oneri ed accessori



Totale spese di procedura			€ 8568,60
TOTALE DEBITORIA			€68.564,61

7. Le cause del sovra indebitamento – la meritevolezza del ricorrente e la diligenza del debitore

E' il caso di evidenziare che tutta la debitoria sopra evidenziate è stata contratta unicamente dal sig. Riflettore e non anche dalla moglie sig.ra Porro Cinzia, motivo per il quale la presente procedura viene incardinata come procedura NON FAMILIARE.

Vero è che, ripercorrendo cronologicamente quanto verificatosi nella vita del sig. Riflettore e cercando di comprendere le ragioni che hanno determinato lo stato di sovra indebitamento dello stesso, è opportuno precisare quanto segue.

Il sig. Riflettore alla tenera età di anni 22 intratteneva una relazione sentimentale con una donna, dalla cui relazione nell'anno 2011 (esattamente un anno dopo la conoscenza) nasceva la piccola Giorgia; in virtù dell'allargamento del nucleo familiare e delle esigenze familiari insorte, le spese necessarie per il sostentamento iniziavano a crescere.

Il ricorrente, dunque, allietato dalla nascita della figlia iniziava una convivenza more-uxorio con la compagna esponendosi a spese impreviste ed imprevedibili, quali spese del canone di locazione, spese per il sostentamento di tre soggetti facenti parte il nuovo nucleo familiare ovvero spese di visite specialistiche effettuate in favore della minore. Una vita completamente differente e nuova per un ragazzo esercente l'attività di piastrellista presso un'impresa sita nella città di Barletta, percettore di un stipendio mensile di circa €1.100,00, che gli ha comportato un aumento vertiginoso di spese per il nucleo familiare.

Ebbene, dopo quasi tre mesi di convivenza con la compagna, preso atto dell'incompatibilità caratteriale, del mutato sentimento, dell'insostenibilità conviviale e degli insorti problemi tra la coppia, il sig. Riflettore decide di abbandonare la casa adibita ad abitazione familiare esponendosi a lunghe "guerre giudiziarie" legate all'affidamento della minore e al mantenimento della stessa e di conseguenze a spese afferenti i compensi degli avvocati che lo avevano assistito nei giudizi dinanzi al Trib. per i Minorenni ovvero dinanzi a Giudici penali.



Per le motivazioni sopra esplicate, il sig. Riflettore ricorreva all'aiuto economico di amici e parenti affinché quest'ultimi riconoscessero lui qualche contributo e/o regalia economica.

Nell'anno 2013, tuttavia, perdeva la propria occupazione di piastrellista presso l'impresa edile presso la quale esercitava il proprio lavoro da lavoratore dipendente e per circa un anno, il sig. Riflettore si dedicava all'attività di agricoltore, seppur in maniera saltuaria, non continuativa e costante.

Nell'anno 2014 veniva assunto come part-time presso l'impresa ERA Ecologica, attuale datore di lavoro e con il tempo il suddetto contratto subisce delle modifiche economiche, trasformandosi in un contratto a tempo indeterminato (precisamente il 28.06.2021).

Nell'anno 2015 il sig. Riflettore contraeva un finanziamento con Compass Banca s.p.a, il quale veniva regolarmente pagato e lo stesso veniva utilizzato per estinguere una precedente debitoria in essere con un'altra finanziaria; ciò che permaneva del predetto rapporto finanziario era solo lo scoperto di fido legato ad una carta di credito riconosciuta dalla stessa Compass dell'importo di circa €5.000,00. Infatti, la Dolomiti spe s.r.l., oggi cessionaria del predetto credito ha ottenuto il decreto ingiuntivo n.115/2023 per l'importo di €5.500 oltre alle spese ma, nonostante abbia notificato il pignoramento presso terzi in data 20.09.2023, ad oggi presso il Tribunale di Trani non risulta pendente alcuna procedura esecutiva mobiliare.

Nell'anno 2016 contraeva unitamente alla mamma, sig.ra Bacco Angela, un finanziamento con la Findomestic per l'importo di circa €34.000,00 utilizzato per ripianare alcune esposizioni debitorie della famiglia di origine ovvero per restituire quelle somme che gli erano state concesse in prestito dagli amici, sostenendo mensilmente un pagamento di circa €334,00 euro mensili per 96 rate. Ad oggi, il predetto credito è stato oggetto di cessione in favore della IFIS npl, la quale si è attivata dapprima con ricorso monitorio e successivamente con pignoramento presso terzi (datore di lavoro di Riflettore) per il recupero di circa €30.820,00. Pende, per la predetta posizione, una procedura esecutiva mobiliare n.593/2023 R.G. Es. Mob-Trib. Trani, la cui udienza di assegnazione è stata calendarizzata per il giorno 20.03.2024.

Nell'anno 2017 (luglio), il sig. Riflettore cliente Banco Posta da anni veniva sollecitato dai funzionari della Filiale di Andria della possibilità di ottenere un prestito a condizioni vantaggiose e confidando in quanto proposto sottoscriveva altro contratto di finanziamento dell'importo di circa €8.500,00 finalizzato per l'acquisto di un'automobile. Per tale



operazione, Poste Italiane fungeva solo da intermediario del credito atteso che l'ente finanziatore era la Deutsche Bank s.p.a., come da contrattualistica allegata. Ad oggi, il predetto credito è stato oggetto di cessione in favore della Kruk Investimenti, la quale si è attivata dapprima con ricorso monitorio e successivamente con pignoramento presso terzi (datore di lavoro di Riflettore) per il recupero di circa €12.900,00. Pende, per la predetta posizione procedura esecutiva mobiliare n.602/2023 R.G. Es. Mob-Trib. Trani, la cui udienza di assegnazione è stata calendarizzata per il giorno 22.03.2024.

Nell'anno 2018 il sig. Riflettore intratteneva una nuova relazione sentimentale con la sig.ra Porro Cinzia, sfociata nel matrimonio nell'anno 2021 (a conferma dell'estraneità delle posizioni debitorie contratte dal marito Riflettore).

Questa difesa fa rilevare come la debitoria contratta è servita per esigenze di natura familiare necessarie (aiuti familiari/acquisto di autovettura necessaria per uso quotidiano) e non di certo per spese voluttuarie.

È evidente come l'esposizione debitoria non è addebitabile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi del sig. Riflettore, il quale dopo l'ultimo finanziamento risalente all'anno 2017 ha cercato di non continuare nel vortice del sovraindebitamento, non ricorrendo dunque all'aiuto di altre finanziarie.

Vero è che, la notifica di ricorsi per decreti ingiuntivi, precetti e da ultimo pignoramenti presso terzi che mensilmente sono oggetto di trattenuta sulla busta paga hanno determinato un profondo stato inquietudine familiare e sofferenza vitale dello stesso ricorrente, il quale data la giovane età, ha deciso di fare ricorso alla presente procedura al fine di ripianare le predette esposizioni debitorie e rimettersi "in bonis".

Quanto alla meritevolezza del piano, preme evidenziare che, dall'analisi dei redditi del nucleo familiare, è da escludere che lo stesso abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, ovvero che abbia colposamente e gravemente determinato il sovraindebitamento. Infatti, tutti i debiti contratti, sino alla data del pignoramento presso terzi, seppur con immensi sforzi sono stati oggetto di pagamenti parziali; intervenuta l'insostenibilità reddituale, l'adempimento è apparso gravoso se non impossibile.

Questa difesa intende sottolineare, altresì che la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa,



facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

Il favor per il consumatore è avvalorato dall'art. 69 comma 1 CCII, il quale esclude l'accesso alla procedura per il consumatore solo a partire dalla colpa grave, mala fede o frode con la conseguenza che non è sufficiente alla sua esclusione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve.

Pertanto, la negazione dell'omologazione, alla luce dell'evoluzione e interpretazione giurisprudenziale avviene solo nell'ipotesi di "colpa grave".

A ciò si aggiunge che, tenuto conto della natura dei debiti contratti (chirografari), della volontà del ricorrente di adempiere secondo tempi e modalità indicati nel presente piano, non ci sarebbero, a modesto parere di questa difesa, motivi ostativi all'omologazione.

Valutazione del merito creditizio

Con riferimento al comportamento del soggetto finanziatore, ed in particolare alla valutazione del "merito creditizio", l'evoluzione e l'interpretazione giurisprudenziale ha introdotto altro fondamentale dato da temere in considerazione, ovvero **l'eventuale errata o colpevole valutazione che il finanziatore abbia compiuto al momento della concessione del finanziamento.**

Si parla della cosiddetta valutazione del merito creditizio operata dal finanziatore. Ebbene, nel caso di specie dall'analisi contestuale emerge che il finanziatore ha valutato:

- l'importo del finanziamento;
- gli importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- il numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- il reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- l'importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- la scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.



Da tale quadro emerge che gli istituti e le finanziarie, valutando positivamente il merito creditizio del ricorrente, hanno colposamente ed inevitabilmente determinato il sovraindebitamento.

Sul punto la giurisprudenza in maniera granitica ha sancito che "Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio ...

... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente." (Tribunale Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione 27.10.2020. Confermato anche da Trib. Napoli 21.10.2020, Trib. Napoli Nord 21.12.2018 e Trib. Bari 8.7.2020).

Tanto basta, dunque, a far ritenere violato l'art. 124 bis TUB, non potendosi ritenere correttamente valutato il merito creditizio da parte di un istituto che eroghi ulteriore credito a chi lo abbia già ricevuto da altri finanziatori.

È evidente di fatti che gli istituti di credito e società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito, sono i più qualificati a procedere alla valutazione della solvibilità del debitore, per cui eventuali profili di colpa del consumatore, quand'anche configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (Tra le altre Tribunale Vicenza 24.09.2020, Tribunale di Napoli 21.10.2020, Tribunale di Trani, 16.03.2023).

Nel caso di specie, le società finanziarie, alla luce delle dichiarazioni reddituali del sig. Riflettore hanno errato nella valutazione del merito creditizio, anche in considerazione dell'esiguità della retribuzione netta mensile dallo stesso percepita.

Anche gli istituti finanziari hanno errato nella valutazione del merito creditizio, atteso che hanno erogato somme in favore del sig. Riflettore, nonostante la sussistenza di altri finanziamenti allo stesso riconducibili ed in corso di pagamento.

Tanto premesso, questa difesa alla luce di quanto testè esposto, ritiene che il sovraindebitamento finale del sig. Riflettore Nicola è stata conseguenza di eventi non previsti e né tanto meno prevedibili.



8. Proposta con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive

Va precisato che la soluzione ravvisabile al fine del bilanciamento degli interessi dei creditori e del debitore è la seguente:

In considerazione delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare composto dalla moglie e dalla figlia Giorgia avuta dalla precedente relazione e nei cui confronti versa mensilmente l'importo di €300,00 a titolo di mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, il sig. Riflettore propone quanto segue:

1. **Sospensione delle procedure esecutive mobiliari nr. 593/2023- 602/2023 RG Es. mob. pendenti presso il Tribunale di Trani** con conseguente restituzione al sig. Riflettore delle somme accantonate dal datore di lavoro, in virtù dei diversi pignoramenti presso terzi notificati da maggio 2023 a settembre 2023 e le cui udienze di assegnazione sono state rispettivamente calendarizzate alla data del 20.03.2024 e 22.03.2024;
2. **In accoglimento della domanda sub.1, ordinare la sospensione degli accantonamenti da parte del terzo pignorato, datore di lavoro;**
3. **Versamento dell'importo di € 250,00 mensili per 12 mesi e per la durata complessiva di 10 anni e dunque versando complessivamente la somma di € 30.000,00** (trentamila/00), che verrà distribuita con le seguenti modalità:

A) CREDITI IN PREDEDUZIONE

- **Compenso OCC Trani – €3.366,00** a partire dal mese successivo all'omologa del piano da cui è stato detratto l'importo di €294,00 a titolo di acconto già versato

B) CREDITORE PRIVILEGIATO

Data la natura privilegiata del credito degli advisor ex art.2751 bis n.2 c.p.c., si propone il pagamento nella misura del 100% e dunque di euro **5.202,60** comprensiva di rimborso forfettario e cap come per legge:

- Avv. Angela Zagaria € 2.601,30
- Avv. Veronica Di Palma € 2.601,30

Si propone il pagamento nella misura del 100% di altri creditori privilegiati:

- Agenzia delle entrate e riscossione € 613,97
- Regione puglia € 238,66



C) CREDITI CHIROGRAFARI

Data la natura chirografaria del credito, si propone il pagamento nella misura del 34,38% e dunque di euro **€20.250,00** da ripartire tra i vari creditori in proporzione all'ammontare del credito.

- Kruk Investimenti s.r.l. 34,38% di €16.190,67 e dunque l'importo di € 5.566,32;
- Ifis Npl Investing s.p.a 34,38% di €36.454,06 e dunque l'importo di € 12.534,75;
- Dolomiti spe s.r.l. 34,38% di €6.248,08 e dunque l'importo di € 2.148,93;
- Stralcio della posizione chirografaria di Agenzia delle Entrate e Riscossione il cui importo irrisorio è di circa €250,57.

Qui di seguito la tabella riepilogativa:

	PROPOSTA PIANO	% OFFERTA	-
PREDEDUCIBILI	-	0	
OCC	3.366,00	100%	3.366,00
PRIVILEGIATI			
Avv. ZAGARIA	2.601,30	100%	2.601,30
Avv. DI PALMA	2.601,30	100%	2.601,30
Agenzia delle Entrate	613,97	100%	613,97
Regione Puglia	238,66	100%	238,66
TOTALE PRIVILEGIATO	9.421,23		9.421,23
CHIROGRAFARI			
Kruk Investimenti	16.190,67	34,38%	5566,32
Ifis NPL Investing	36.454,06	34,38%	12.534,75
Dolomiti spe s.r.l.	6.248,08	34,38%	2.148,93
Agenzia Entrata Riscossioni	250,57	0%	FALCIDIA
TOTALE CHIROGRAFARIO	59.143,38		20.250,00
TOTALE DEBITORIA	68.564,61		30.000,00

Si precisa che, Il debitore provvederà autonomamente ai suddetti pagamenti e fornirà ogni tre mesi prova degli stessi al Gestore ai fini dei dovuti controlli sulla corretta esecuzione del piano

Completezza ed attendibilità della documentazione depositata

Il sig. Riflettore Nicola dichiara che i documenti allegati rispondono al vero e che nulla di utile hanno omissso ai fini dell'odierno procedimento.



Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, il sig. Riflettore Nicola, come sopra generalizzato, difeso, rappresentato e domiciliato, con l'assistenza dell'OCC di Trani,

CHIEDE

che il Tribunale di Trani, Sez. Fallimentare adito, ritenuta la propria competenza territoriale, ritenuti, altresì, sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli art. 65 e ss. del D. Lgs. 14/2019 e vista la domanda ex art. 67 CCII proposta;

- A) DISPONGA che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui all'art.68 CCII, quarto comma;
- B) DISPONGA ogni misura protettiva del patrimonio del consumatore ex art. 70 comma 4 CCII, ovvero la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata mobiliare recante n.593/2023 e n.602/2023 RG Es. mob. pendenti innanzi al Tribunale di Trani, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati nonché l'interruzione delle trattenute sulla retribuzione mensile ad oggi effettuate dal datore di lavoro E.R.A. Ecologia Riciclo Ambiente – Group s.r.l., in favore di Ifis NPL Investing s.p.a. e di Kruk Investimenti s.r.l. in virtù dei summenzionati pignoramenti presso terzi;
- C) DISPONGA la comparizione delle parti ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e per l'effetto, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano EMETTA sentenza di omologa.

Andria, lì data del deposito

Si allega alla presente:

- Procura alle liti ex art.83 c.p.c.;
- Relazione redatta a firma del Gestore nominato, avv. Gianfranco Coppolecchia con relativi allegati

Avv. Angela ZAGARIA

Avv. Veronica DI PALMA



Relazione O.C.C. – Ristrutturazione dei debiti del consumatore
ex art. 68, comma 2, D.Lgs. n.14/2019 e ss. mm.

Debitore istante: Riflettore Nicola – cod.fisc. RFLNCL88P13A285G – nato ad Andria il 13.9.1988 ed ivi residente a via Po n.37

1. Premessa

Il sottoscritto Avv. Gianfranco Coppolecchia (c.f. CPPGFR84R24B619J), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani, con studio in Bisceglie a via Aldo Moro n.79 – indirizzo pec: gianfranco.coppolecchia@pec.ordineavvocatitrani.it, con nota di conferimento di incarico trasmessa dall'O.C.C. di Trani in data 12.1.2024 (**doc. 1**) è stato nominato Gestore della Crisi nell'ambito della procedura O.C.C. avente n. 3/2024 introdotta mediante istanza di nomina del gestore, in nome e per conto del debitore, dalle Avv.te Angela Zagaria e Veronica Di Palma (advisors).

Il sottoscritto ha accettato l'incarico, rilasciando apposite dichiarazioni di indipendenza debitamente sottoscritte e trasmesse all'O.C.C. di Trani a mezzo pec in date 12 e 18 gennaio 2024 (**docc.2.1 e 2.2**).

Preliminarmente, lo scrivente, letta la proposta di ristrutturazione dei debiti (**doc. 3**), attesta che ricorrono i presupposti di ammissibilità oggettivi e soggettivi previsti *ex lege*.

In particolare, Riflettore Nicola versa in una situazione di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.14/2019; è qualificabile come consumatore, vale a dire come persona fisica che ha sempre agito per scopi estranei ad attività d'impresa o professionale; non è stato esdebitato negli ultimi cinque anni né ha mai beneficiato dell'esdebitazione; non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (**doc.4**).

La domanda è corredata da quanto espressamente richiesto ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice della Crisi; la documentazione fornita dal debitore e dai suoi difensori risulta completa e attendibile ed è stata verificata da questo Gestore.

2. Composizione e informazioni sul nucleo familiare

Il debitore, come in epigrafe identificato, è residente ad Andria a via Po n.37, ove vive con



la moglie Cinzia Porro, con cui ha contratto matrimonio in data 10.9.2021 (**doc. 5**). Dal matrimonio, ad oggi, non sono nati figli.

Si precisa che il ricorrente è padre di una bambina – Giorgia Riflettore – nata in data 5.11.2011 da una precedente relazione di fatto con la Sig.ra Mariangela Tortora. La piccola è in affido condiviso ad entrambi i genitori e in suo favore è prevista la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile a carico del Riflettore pari ad € 300,00 (**doc. 6**).

I Sigg.ri Riflettore-Porro vivono presso abitazione condotta in locazione giusta contratto regolarmente registrato stipulato in data 1.11.2021 ed avente durata quadriennale, con un canone mensile pattuito di € 250,00 (**doc. 7**).

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, è stato evidenziato in ricorso che le spese mensili occorrenti per il sostentamento familiare sono complessivamente pari ad € 1.700 circa (cfr. tabella spese nucleo familiare – **doc. 8**). A contribuire alle spese del nucleo familiare (spese di locazione, condominio, bollette, spese vitto, abbigliamento, igiene casa) vi è anche la moglie Cinzia Porro, dotata di un autonomo reddito in quanto lavoratrice dipendente.

Considerato che il Sig. Riflettore è titolare di busta paga mensile pari a circa € 1.400/1.500 netti - su cui attualmente grava trattenuta del quinto mensile pari a circa € 300,00 per atti di pignoramento notificati (**doc. 9.1; 9.2; 9.3**) - e che la coniuge è titolare di uno stipendio netto mensile di € 900,00, la proposta di piano (come si vedrà, pari ad € 250/mese) può ritenersi sostenibile e compatibile con le spese mensili del nucleo familiare, come visto pari a circa € 1.700,00, anche salvaguardando un minimo margine per eventuale allargamento del nucleo familiare e/o per eventuali spese impreviste al fine di prevenire future difficoltà e/o inadempimenti nell'esecuzione del piano stesso.

Si badi, tuttavia, che la presente proposta riguarda solo ed esclusivamente la debitoria del Sig. Nicola Riflettore e che la moglie Cinzia Porro è totalmente estranea all'esposizione debitoria del marito, in quanto contratta tutta in data antecedente al loro matrimonio.

3. Situazione patrimoniale/reddituale ed esposizione debitoria

In considerazione della documentazione raccolta, fornita dal debitore e dai suoi legali, è possibile affermare che la situazione patrimoniale e reddituale del Riflettore è la seguente:

Patrimonio immobiliare

Il debitore (così come anche la moglie) non risulta proprietario di beni immobili, come si evince dalle risultanze del catasto fabbricati e del catasto terreni (**doc. 10.1-10.4**).

Patrimonio mobiliare



Il Sig. Nicola Riflettore risulta comproprietario con il padre di autovettura Fiat Bravo 1.9 MJT tg. DK855HZ immatricolata nel 2007 e, pertanto, di valore irrisorio. L'autovettura è in uso esclusivo del ricorrente e viene utilizzata per il soddisfacimento dei primari bisogni familiari e per esigenze lavorative.

Il Sig. Riflettore è titolare di conto corrente Banco Posta che, al 7.11.2023, presentava un saldo attivo di € 6,42 (**doc. 11.1;11.2**).

Anche la moglie è titolare di conto corrente BCC Banca di Andria, con un saldo attivo al 7.11.2023 pari ad € 5,08 (**doc. 12**).

Redditi

Quanto alla situazione reddituale, il Riflettore svolge la mansione di operaio di livello 1A alle dipendenze della E.R.A. Ecologia Riciclo Ambiente – Group s.r.l. con sede in Andria a via Trani Km. 2,00, percependo uno stipendio mensile medio di € 1.400/1.500 (**doc.13**), gravato da trattenute mensili del quinto di circa € 310,00 a seguito di notifiche di atti di pignoramento presso terzi. Dal netto mensile percepito va detratto l'importo di € 300,00/mese da versare in favore della figlia Giorgia Riflettore a titolo di mantenimento. Risultano ritualmente depositate le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate dal Riflettore (**doc. 14.1 - 14.4**). In particolare, dal modello 730 anno 2023 (redditi 2022) risulta dichiarato un reddito annuo pari ad € 19.110, nonché un reddito annuo della moglie Cinzia Porro di € 12.179. La Sig.ra Porro svolge, infatti, dall'anno 2020 la mansione di addetta alle pulizie con contratto a tempo indeterminato presso lo studio radiologico Dr. F. Ricciardi s.r.l. sito in Andria a via Vittoria n.83/76 percependo uno stipendio mensile netto di € 900,00 circa (**doc. 15**).

Esposizione debitoria complessiva

A. € 3.366,00 - iva inclusa - nei confronti dell'**O.C.C. di Trani** per la presente procedura, già detratto l'acconto versato di € 294,00 (**doc. 16**) e salva l'eventuale maggior somma che sarà eventualmente liquidata dal Giudicante all'esito dell'esecuzione del piano. **CREDITO PREDEDUCIBILE**

B. € 5.202,60 - inclusi r.s.g. 15% e cpa 4% - nei confronti dei difensori (advisors) **Avv. Angela Zagaria e Avv. Veronica Di Palma** per compensi relativi alla presente procedura di sovraindebitamento (**doc.17**); la suddetta somma è da ripartirsi in parti eguali tra le due professioniste. **COMPENSI DEI PROFESSIONISTI RELATIVI ALLA PRESENTE PROCEDURA - PRIVILEGIATO.**

C. € 613,97 nei confronti dell'**Agenzia Entrate Riscossione**, giusta precisazione del credito



del 23.1.2024 (**doc. 18**). **CREDITO PRIVILEGIATO**

D. **€ 238,66** nei confronti della **Regione Puglia** per mancato pagamento tassa automobilistica 2023 (**doc. 19**) **CREDITO PRIVILEGIATO**

E. **€ 250,57** nei confronti dell'**Agenzia Entrate Riscossione**, giusta precisazione del credito del 23.1.2024. **CREDITO CHIROGRAFARIO**

F. **€ 16.190,67** nei confronti di **Kruk Investimenti s.r.l. (cessionaria di Deutsche Bank S.p.A.)**, giusta precisazione del credito del 6.2.2024 (**doc. 20**). Con riferimento al debito in questione pende procedura esecutiva di pignoramento mobiliare presso terzi avente n. 602/2023 Rg. Es. Mob. dinanzi al Tribunale di Trani – Dott.ssa Lopopolo con udienza di assegnazione somme fissata per il giorno 22.3.2024 (**doc. 21**). **CREDITO CHIROGRAFARIO**

G. **€ 36.454,06** nei confronti di **IFIS NPL Investing S.p.A.**, giusta precisazione del credito del 26.1.2024 (**doc. 22**). Con riferimento al credito in questione pende procedura esecutiva di pignoramento mobiliare presso terzi avente n. 593/2023 Rg. Es. Mob. dinanzi al Tribunale di Trani – Dott. Rizzo con udienza di assegnazione somme fissata per il giorno 20.3.2024. **CREDITO CHIROGRAFARIO**

H. **€ 6.248,08** nei confronti di **Dolomiti SPE s.r.l. (cessionaria Compass S.p.A.)**, giusta precisazione del credito del 26.1.2024 (**doc. 23**). Con riferimento al credito in questione è stato notificato atto di pignoramento presso terzi in data 20.9.2023. **CREDITO CHIROGRAFARIO**

Per un totale complessivo pari ad € 68.564,61.

4. Attività Gestore della Crisi

Il sottoscritto ha incontrato i legali del ricorrente; ha intrattenuto con essi corrispondenza; ha ricevuto personalmente e a mezzo mail/pec documentazione utile per l'espletamento dei propri compiti; ha dato tempestiva comunicazione di apertura del presente procedimento agli uffici fiscali competenti; ha richiesto le precisazioni dei crediti ai soggetti interessati e ha esaminato tutta la documentazione in proprio possesso.

Dall'attività di accesso alle banche dati non risultano, per quanto è stato possibile accertare, a carico del Riflettore debiti diversi da quelli sopra riportati. Esiste una modestissima debitoria nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione. Non vi sono pendenze nei confronti dell'INPS (**doc. 24**). Dall'accesso ai dati del CRIF e della Banca D'Italia risultano i rapporti relativi ai finanziamenti non onorati alle scadenze, di cui si è dato atto sopra. (**docc. 25-26**).



Il Comune di Andria non ha risposto entro i termini previsti alla richiesta di precisazione del credito inviata da questo Gestore. Così come nessuna risposta è pervenuta dagli uffici fiscali della Regione Puglia.

5. Cause di indebitamento, diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e ragioni dell'incapacità di adempierle

Nel ricorso introduttivo si è dato correttamente atto che tutta la debitoria contratta dal Riflettore riguarda motivi strettamente personali e risulta antecedente all'unione in matrimonio nell'anno 2021 con l'attuale moglie Cinzia Porro, motivo per il quale quest'ultima risulta estranea alla presente procedura.

Momento cruciale a partire dal quale occorre esaminare e considerare gli eventi che hanno condotto il Riflettore all'attuale situazione di sovraindebitamento è quello caratterizzato dalla nascita, da precedente relazione di fatto, della figlia Giorgia Riflettore in data 5.11.2011.

A quell'epoca il Riflettore si ritrovava padre alla giovanissima età di 22 anni e, successivamente alla nascita della figlia, avviava una convivenza more uxorio con la sig.ra Tortora Mariangela. Già in giovane età doveva, pertanto, far fronte alle esigenze di una famiglia composta da tre componenti e sopportare importanti spese per il sostentamento del nuovo nucleo familiare. A quel tempo il Riflettore riferisce di aver svolto l'attività di piastrellista presso un'azienda sita in Barletta, percependo un reddito mensile molto modesto di circa € 1.100,00.

Dopo pochi mesi di convivenza more uxorio, emergevano subito incompatibilità caratteriali dei conviventi, probabilmente dovute alla giovane età di entrambi e alla tensione di dover gestire le difficoltà economiche emerse in presenza di una figlia minore. Cessata la convivenza nel febbraio 2012, il Riflettore tornava a vivere presso l'abitazione dei genitori. Veniva avviato nel mese di aprile procedimento giudiziario per l'affidamento e il mantenimento della minore dinanzi al Tribunale dei Minorenni di Bari. I genitori, avendo trovato un'intesa, pervenivano al deposito di un ricorso congiunto per l'affidamento della piccola. L'accordo prevedeva, tra l'altro, il versamento da parte del Riflettore di un assegno di mantenimento mensile di € 300,00 in favore della figlia Giorgia, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Con un reddito molto modesto, al fine di poter onorare gli impegni assunti per il mantenimento della figlia minore, nonché al fine di poter pagare le spese legali nel frattempo maturate e, in generale, di poter condurre una vita almeno dignitosa, il Riflettore faceva inizialmente ricorso all'aiuto economico di parenti e amici.

Come se non bastasse, nell'anno 2013 il ricorrente perdeva la propria occupazione di



piastrellista e si dedicava a lavori saltuari in campagna.

Sempre nell'ottica di una piena e matura assunzione di responsabilità, il Riflettore trovava una nuova occupazione nell'anno 2014, quando veniva assunto con contratto part time presso la E.R.A. Group s.r.l., attuale datore di lavoro, prima di essere assunto definitivamente e a tempo indeterminato nell'anno 2021.

Trovata dunque una nuova occupazione nell'anno 2014, al fine di onorare gli impegni economici precedentemente assunti, il Riflettore contraeva nell'anno 2015 finanziamento per prestito personale Compass S.p.A. (€ 108 x 36 ratei mensili), che, come da risultanze Crif, veniva estinto nel novembre 2016. Restava, tuttavia, lo scoperto legato ad una carta di credito della stessa Compass per un importo complessivo di € 5.000,00 circa. La Dolomiti SPE s.r.l., in qualità di cessionaria, ha ottenuto decreto ingiuntivo n.115/2023 per € 5.500,00 e, a seguito di notifica di atto di precetto, ha notificato atto di pignoramento presso terzi in data 20.9.2023. Al momento della verifica della documentazione presso il Tribunale di Trani non risultava, tuttavia, alcuna procedura esecutiva pendente per la predetta posizione.

Nel novembre 2016 contraeva, con la madre sig.ra Angela Bacco, un finanziamento Findomestic per l'importo di circa € 34.000,00 (€ 355 x 96 ratei mensili) sia al fine di appianare alcune debitorie della famiglia d'origine che per le ragioni personali sopra descritte. Il credito in questione, non ritualmente onorato, è stato ceduto alla IFIS NPL Investing S.p.A., la quale, dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo, ha notificato atto di precetto e successivo atto di pignoramento presso terzi per l'importo di € 30.820,00. Pende per tale posizione procedura esecutiva mobiliare avete n. 593/2023 R.G. Es. Mob. Trib. Trani con udienza di assegnazione somme prevista per il giorno 20.3.2024. Qui si evidenzia che la IFIS NPL, con precisazione del credito del 26.1.2024, ha riferito un'ulteriore pendenza derivante da decreto ingiuntivo n.1620/2021 notificato al debitore in data 20.10.2021 per un importo di € 5.633,91, oltre spese legali.

Nel mese di luglio 2017 sottoscriveva un ultimo finanziamento con la Deutsche Bank (€ 140 x 84 ratei mensili) per l'acquisto di autovettura, occorrente per esigenze familiari e lavorative. Il credito in questione non è stato onorato alle scadenze ed è stato ceduto alla Kruk Investimenti s.r.l., che, dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo, ha notificato atto di precetto e successivo atto di pignoramento presso terzi per importo di € 13.894,49, per cui pende procedura esecutiva mobiliare avente n. 602/2023 R.G. Es.Mob., la cui udienza di assegnazione somme è stata fissata per il giorno 22.3.2024.

Dai fatti descritti, confermati dalla documentazione al vaglio di questo Gestore, emerge



che la debitoria contratta riguarda solo ed esclusivamente il Riflettore, il quale, pur avendo sempre diligentemente lavorato, a causa di una serie di vicissitudini familiari e personali, è stato costretto a ricorrere a prestiti di società finanziarie, senza riuscire con il proprio reddito, così come sopra considerato, a farvi integralmente fronte.

L'accesso al prestito non ha mai riguardato, comunque, spese voluttuarie, e non è mai stato indiscriminato. Trattasi, infatti, sostanzialmente di uno scoperto di fido relativo a carta Compass e di finanziamenti per prestiti personali non onorati, contratti per far fronte ad esigenze personali e familiari e per l'acquisto di autovettura, indispensabile per le esigenze quotidiane e per raggiungere il luogo di lavoro. Dopo l'ultimo finanziamento contratto nel 2017, il Riflettore bene ha fatto a non continuare a richiedere prestiti a società finanziarie, cercando di far fronte alla situazione debitoria solo e unicamente con le proprie modeste risorse, senza aggravarla ulteriormente.

La notifica di due atti di pignoramento presso terzi nell'anno 2023 ha indotto il Riflettore a presentare la proposta di ristrutturazione dei debiti di cui alla presente procedura per rimettersi *in bonis*.

Certamente può discorrersi, nel caso di specie, di stato di sovraindebitamento di soggetto qualificabile come consumatore e, in quanto tale, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per i casi di crisi o di insolvenza. Consumatore che, alla luce di quanto sopra emerso, si ritiene non abbia determinato la propria situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

6. Inesistenza di atti in frode ai creditori

Dall'analisi della documentazione fornita dal debitore è emersa l'inesistenza di atti in frode ai creditori, intesi come quegli atti con valenza ingannevole posti dolosamente in essere dal debitore occultando situazioni di fatto idonee a danneggiarli.

7. Eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Non risultano a questo Gestore atti impugnati dai creditori.

Si ribadisce che pendono a carico del debitore due procedimenti esecutivi mobiliari di pignoramento presso terzi (oltre alla notifica di altro atto di pignoramento presso terzi), di cui si è già fatto ampiamente cenno, e con riferimento ai quali si ravvisa la necessità di una sospensione (misura protettiva opportunamente richiesta in ricorso dall'istante) nelle more della definizione del piano proposto, la cui fattibilità potrebbe essere pregiudicata



dall'assegnazione di somme ai creditori procedenti, nonché da eventuali ulteriori accantonamenti del quinto disposti sullo stipendio del Riflettore. Anche rispetto a tali accantonamenti se ne ritiene opportuna la richiesta sospensione. A tal fine, si tenga conto che le udienze di assegnazione somme sono previste per i giorni 20 e 22 marzo prossimi.

8. Valutazione del merito creditizio

Ai sensi dell'art. 68, comma 3, del D.Lgs. n. 14/2019 è previsto che il Gestore, nella sua relazione, indichi se il soggetto finanziatore, ai sensi della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. L'art. 69, comma secondo, del citato decreto legislativo prevede, altresì, che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del D.lgs. n. 385/1993, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Ebbene, questo Gestore, nell'esercizio dei propri compiti, ha chiesto al debitore di fornire documentazione idonea a ricostruire la sua situazione patrimoniale, nonché quella del suo nucleo familiare, all'epoca dell'apertura dei finanziamenti, vale a dire con riferimento agli anni 2015-2016 e 2017.

Tuttavia, se da un lato è stato possibile risalire alla composizione del nucleo familiare del Riflettore per quegli anni mediante l'acquisizione dei certificati di stato di famiglia storici, non è stato d'altro canto possibile ricostruire compiutamente il reddito disponibile del Riflettore e del suo nucleo familiare per gli anni in questione. L'advisor, infatti, con mail del 9.2.2024 ha riferito che *"il sig. Riflettore non riesce a recuperare i redditi familiari degli anni 2015-2017..."*.

Questo Gestore può pertanto relazionare sul merito creditizio soltanto sulla base degli elementi a propria disposizione.

Dalle citate risultanze CRIF è emerso che il debitore ha contratto un primo finanziamento Compass in data 20.5.2015. Il finanziamento risulta estinto in data 8.11.2016.

Tale finanziamento, caratterizzato da una rata mensile molto bassa pari ad € 108, non risulta sovrapposto ad alcun altro finanziamento, motivo per il quale non pare violato il c.d. merito creditizio.

Un ulteriore finanziamento Findomestic (cessionaria IFIS) è stato aperto in data 3.11.2016 con chiusura in data 5.12.2019. La rata mensile prevista per 96 mensilità era di € 355,00.

Tale ultimo finanziamento, in quanto contratto successivamente all'estinzione del primo prestito personale citato, non sembrerebbe violare le norme sul merito creditizio.



Dubbi in tal senso sorgono, invece, con riferimento al finanziamento aperto con Deutsche Bank (cessionaria Kruk Investimenti s.r.l.) in data 11.7.2017 e cessato in data 19.1.2022.

Tale finanziamento prevedeva il versamento di n. 84 rate mensili di € 140,00. Trattasi di prestito personale che va a sovrapporsi, a livello temporale, a quello contratto con Findomestic.

Il Riflettore, a partire dall'11.7.2017 avrebbe dovuto versare una somma mensile di € 495,00 a titolo di rimborso rate prestiti. Il tutto a fronte di uno stipendio mensile modestissimo, gravato per lo più da quanto versato mensilmente a titolo di mantenimento della figlia minorenn.

Pare piuttosto evidente che, quantomeno, può affermarsi che Deutsche Bank, nella concessione di tale ultimo finanziamento, non abbia tenuto adeguatamente conto del merito creditizio del soggetto debitore, contribuendo ad aggravare la situazione di indebitamento di quest'ultimo. Per ogni altra valutazione e decisione sul punto ci si rimette all'Ecc.mo Giudicante.

9. Sintesi della proposta

L'istante ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti quale modalità di composizione del sovraindebitamento al fine di assicurare in tempi ragionevoli una congrua soddisfazione di tutto il ceto creditorio, con previsione, altresì, di falcidia e ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento.

La proposta prevede la soddisfazione dei creditori mediante pagamento della somma mensile di € 250,00 per dieci anni (per un totale di circa € 30.000,00), secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- Pagamento, a partire dal mese successivo all'omologazione del piano, del creditore prededucibile O.C.C. di Trani fino alla concorrenza dell'importo di € 3.366,00, salvi acconti nelle more versati. n.13 mensilità x € 250,00 + 14^ mensilità € 116,00.
- Dalla 15^ mensilità pagamento in favore degli advisors (creditori privilegiati) fino alla concorrenza dell'importo di € 5.202,60. n.20 mensilità x € 250,00 + 35^ mensilità € 202,60.
- Dalla 36^ mensilità pagamento in favore di Agenzia Entrate Riscossione (creditore privilegiato) fino alla concorrenza di € 613,97 con integrale falcidia del residuo modestissimo importo in chirografo. 36^ e 37^ mensilità x € 250,00 + 38^ mensilità € 113,97.
- 39^ mensilità pagamento in favore della Regione Puglia (creditore privilegiato) della somma di € 238,66.



- Dalla 40^a alla 120^a mensilità ratei di € 250,00 da suddividersi proporzionalmente tra i creditori chirografari Dolomiti SPE s.r.l., IFIS NPL Investing S.p.A. e Kruk Investimenti s.r.l. fino al raggiungimento del decimo anno di esecuzione del piano. E precisamente: € 26,53/mese in favore di Dolomiti SPE srl (totale € 2.148,93); € 154,75/mese in favore di Ifis Npl Investing S.p.A. (totale € 12.534,75); € 68,72/mese in favore di Kruk investimenti srl (totale € 5.566,32).
- Il piano prevede, dunque, un esborso complessivo di circa Euro 30.000,00 in un termine che può ritenersi ragionevole di 10 anni. Con soddisfazione al 100% dei creditori prededucibili e privilegiati (€ 9.421,23) e con soddisfazione di circa il 35% dei crediti chirografari (€ 20.250,00).
- Il debitore provvederà autonomamente ai suddetti pagamenti e fornirà ogni tre mesi prova degli stessi al Gestore ai fini dei dovuti controlli sulla corretta esecuzione del piano.

La somma mensile messa a disposizione dal Riflettore tiene in debito conto le entrate mensili proprie e del nucleo familiare, come sopra considerate, e le spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare e per il mantenimento della figlia minore Giorgia, residuando una minima capacità di risparmio per eventuale allargamento del nucleo familiare e/o per eventuali spese mensili impreviste.

Il piano, così come proposto, tenuto conto dell'importo complessivamente offerto, dell'assenza di beni immobili e di beni mobili, e soprattutto dell'importante durata dello stesso, può ritenersi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, certamente di durata inferiore, considerata, come da copiosa giurisprudenza, nella sua accezione di liquidazione controllata del patrimonio ai sensi del Codice della Crisi; il piano rispecchia a pieno la ratio della disciplina, volta a concedere una seconda chance di ripartire al consumatore considerato meritevole, che non ha mai agito con dolo, colpa grave o frode.

10. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta

A conclusione della presente relazione e delle considerazioni sopraesposte, il sottoscritto, dato atto che:

- è stata esaminata la proposta e che la stessa può ritenersi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e coerente con la ratio normativa;
- sono state consultate le banche dati ritenute rilevanti al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite e sono state richieste precisazioni dei crediti;



- i controlli e le verifiche eseguiti sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai suoi legali consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione fornita;
- l'elenco dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro delle poste attive che compongono il patrimonio del sovraindebitato;
- è consentito di individuare l'ammontare dei crediti e le eventuali cause legittime di prelazione;
- non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano;

Tanto precisato, si esprime giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, nonché sulla fattibilità del piano.

Bisceglie-Trani, data del deposito

Avv. Gianfranco Coppolecchia

